

Prevenzione e contrasto del: “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

FINALITÀ

Obiettivo di questo protocollo è quello di prevenire e contrastare tutte le forme di **bullismo e cyberbullismo che possono verificarsi in ambiente scolastico.**

PREMESSA

Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine; ciò implica operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola.

Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione, la scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione.

Per questo motivo, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio.

A tale scopo è fondamentale una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie educative extra scolastiche. Un ruolo determinante è riservato alla formazione dei docenti, degli alunni, dei genitori e dei collaboratori scolastici, quali protagonisti, a diversi livelli, di un piano educativo di prevenzione del bullismo e di promozione del rispetto e della convivenza a scuola.

Infine, il bullismo e il cyberbullismo, quest'ultimo inteso come estensione del comportamento perpetrato attraverso la rete, sono fenomeni complessi che, nelle loro espressioni lievi, possono essere frutto di incomprensione sociale e di scarsa consapevolezza del proprio comportamento da parte di bambini e ragazzi, ma che possono avere, come spesso accade, rilevanza penale. Al fine di integrare la prospettiva educativa con quella riparativa e/o sanzionatoria, occorre mantenere una visione che tenga conto di tale complessità.

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo va inquadrato all'interno delle prospettive sociologiche e psicologiche, che contraddistinguono la realtà degli adolescenti dei nostri giorni. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

Linee di Orientamento MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

Legge 13 luglio 2015 n. 107 che ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, come declinato nel Piano Nazionale Scuola Digitale;

Legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, strumento flessibile e suscettibile di aggiornamenti biennali;

Legge 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” che prevede, fra l’altro, nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, l’educazione alla cittadinanza digitale;

Nuove Linee di Orientamento emanate dal MIUR nell’Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

D.M. del 13/01/2021 in continuità alle Linee di orientamento emanate nel 2017;

Legge 17 maggio 2024 n. 70 recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”;

Decreto Legislativo 12 giugno 2025 n. 99 contenente “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo in attuazione della delega di cui all’art.3 della Legge 70/2024”;

C.M. 3392 del 16 giugno 2025 “Disposizione in merito all’uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione”.

IL BULLISMO

Definizione: “*per bullismo si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.*” (Legge 17 maggio 2024 n.70, articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2)).

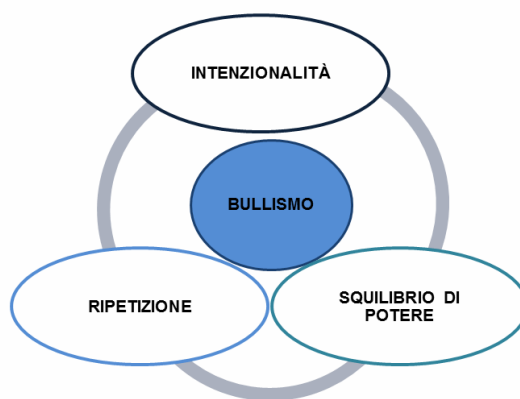
Il termine bullismo deriva dalla traduzione del termine inglese “bullying” che viene usata per caratterizzare il fenomeno di prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo, che prevede il coinvolgimento non solo del prevaricatore e della vittima ma anche di tutti gli appartenenti al gruppo dei pari, con ruolo diverso. Infatti, ogni membro gioca un ruolo specifico; non riguarda solo bullo e vittima ma spesso coinvolge anche molti altri partecipanti che possono agire come sostenitori del bullo o anche solo come spettatori passivi.

Gli esperti hanno individuato anche un'ulteriore tipologia di bullo, il cosiddetto bullo-vittima, che spesso è un ragazzo emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle proprie emozioni. Ha generalmente atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni; non di rado può provenire da contesti familiari fragili.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono 3:



BULLISMO Le caratteristiche



(Farrington, 1993; Olweus 1993; Sharp and Smith, 1994; Rigby, 2002; Hellström et al. 2015; Menesini et al. 2015)

Intenzionalità: implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima (Farrington, 1993; Olweus 1993). L'intenzionalità prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio;

Squilibrio di potere: sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi;

Ripetizione: l'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.

Il bullismo è, quindi, un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

Esistono tre diverse tipologie di bullismo:

fisico: colpi, pugni, strattoni, calci, furti, danneggiamento degli oggetti personali della vittima;

verbale: offese, minacce, prese in giro, soprannomi discriminatori;

indiretto: pettegolezzi, esclusione sociale, diffusione di calunnie.

IL CYBERBULLISMO

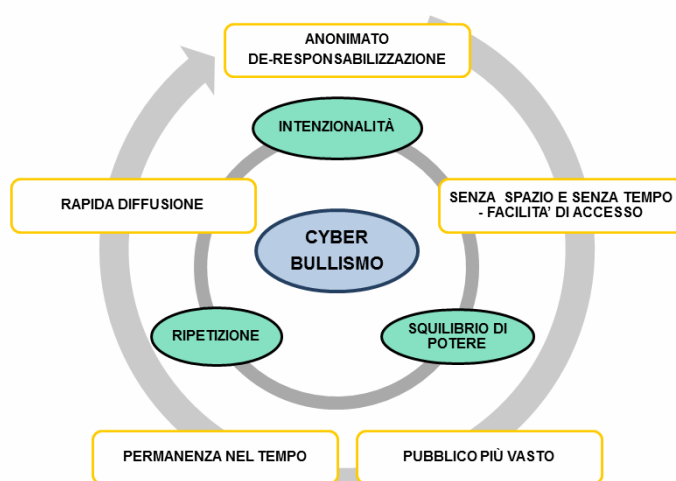
Definizione: “per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.” (Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo 1 comma 2)

Con l'avvento di internet il fenomeno del bullismo ha assunto nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese “cyberbullying” che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime.

Pur avendo in comune le caratteristiche proprie del bullismo, nel caso del cyberbullismo ve ne sono altre distintive quali:



CYBERBULLISMO Le caratteristiche



(Menesini, & Nocentini, 2015)

anonimato: dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi. Ciò comporta una de-responsabilizzazione rispetto alle conseguenze delle proprie azioni;

pervasività (facilità di accesso): mentre il bullo tradizionale si ferma fuori dalla porta di casa, il cyberbullo è sempre presente attraverso le varie tecnologie e piattaforme social usate (sms, whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc...) che sono facilmente accessibili da tutti;

pubblico più vasto e rapida diffusione: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto;

permanenza nel tempo: video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza.

Il fenomeno del cyberbullismo può manifestarsi in tanti modi; di seguito ne sono elencati alcuni:

flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;

denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (chat, blog, siti internet) di "pettegolezzi" e commenti crudeli, calunniosi, offensivi, denigratori al fine di danneggiare la reputazione della vittima;

harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;

cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;

impersonificazione: utilizzo dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;

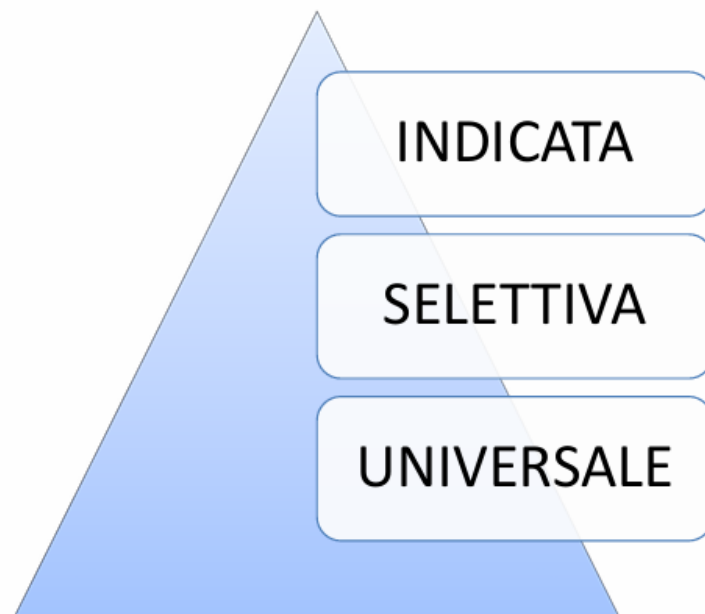
esclusione: estromissione intenzionale di un altro utente, dal gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo;

sexting: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l'utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;

ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

COME PREVENIRE I FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO?

La prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo è articolata su più livelli:



prevenzione universale: si tratta di interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa;

prevenzione selettiva: prevede interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi;

prevenzione indicata: si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.

Nella prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo sono coinvolti, a più livelli tutti gli attori della comunità scolastica; di seguito sono elencati i principali compiti.

DIRIGENTE SCOLASTICO:

individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;

coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità Educativa (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

costituisce un Team Antibullismo e un Team per l’Emergenza, o un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato.

IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:

promuove la partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA dei docenti;

promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;

si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio.

TEAM ANTIBULLISMO E TEAM PER L’EMERGENZA (gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato):

affianca il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione potranno partecipare anche il presidente del Consiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti);

interviene (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogo, se presente) nelle situazioni acute di bullismo.

IL COLLEGIO DOCENTI:

promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;

prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;

promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE:

intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle

norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI:

partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
conoscono il codice di comportamento dello studente;
conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

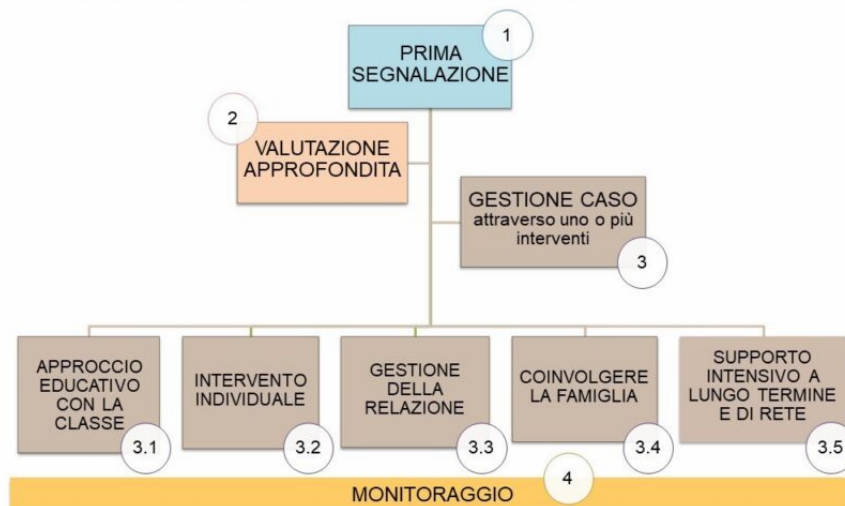
GLI STUDENTI:

sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms,...) che inviano;
non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO



PROCEDURA PER CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA



La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

Prima segnalazione: ha lo scopo di accogliere la segnalazione di un caso presunto di bullismo e prendere in carico la situazione. Di fronte a episodi di presunto bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente Scolastico, dal Referente d'Istituto e dal Team preposto della scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., in modo tale da acquisire dati oggettivi.

Per la prima segnalazione è bene compilare (ed inviare all'indirizzo email rmis03100q@istruzione.it) la scheda di prima segnalazione, allegata in calce a questo protocollo.

Può essere compilata da: vittima, compagni, testimoni, insegnanti della classe o dell'istituto, personale ATA, Dirigente Scolastico, familiari della vittima o del bullo.

Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo, ha solo lo scopo di attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito.

Valutazione approfondita: il referente/team bullismo provvederà a raccogliere informazioni sull'accaduto (tipologia e gravità dei fatti, informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo, sensazioni ed emozioni della vittima e del bullo, caratteristiche di rischio del bullo) attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, singoli o gruppi.

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro. Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la

situazione segnalata al fine di: raccogliere ulteriori informazioni (anche attraverso la somministrazione di appositi strumenti agli alunni quali self report, questionari...) concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).

Gestione del caso attraverso uno o più interventi: se i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale). Se, invece, i fatti sono confermati da prove oggettive il Team deciderà quali azioni intraprendere.

I comportamenti che rientrano nei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe.

Monitoraggio: si pone l'obiettivo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento. Il monitoraggio a breve termine dovrebbe essere fatto dopo circa una settimana per verificare se qualcosa è cambiato, cioè, se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo/bulli hanno fatto quanto concordato durante i colloqui con il team o con gli insegnanti. Un monitoraggio più a lungo termine potrebbe essere fatto dopo 1 o 2 mesi per verificare che la situazione si mantenga nel tempo. Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.

SCHEMA DI INTERVENTO

In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

In caso di segnalazione di episodi di bullismo e cyberbullismo, il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

Si ribadisce che ogni situazione di bullismo è differente in termini di modalità pertanto è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace.

Si ricorda, infine, che in base alle norme vigenti, in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE COINVOLTE

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità che in base alla normativa si identificano in:

- Culpa del Bullo Minore;
- Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- Culpa in vigilando (ma anche in organizzando) della Scuola.

Culpa del Bullo Minore:

Va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l’uso dell’ammonimento da parte del questore (Art.612 c.p.).

Culpa in educando e vigilando dei genitori:

Si applica l’articolo 2048 del Codice Civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando (ma anche in organizzando) della Scuola:

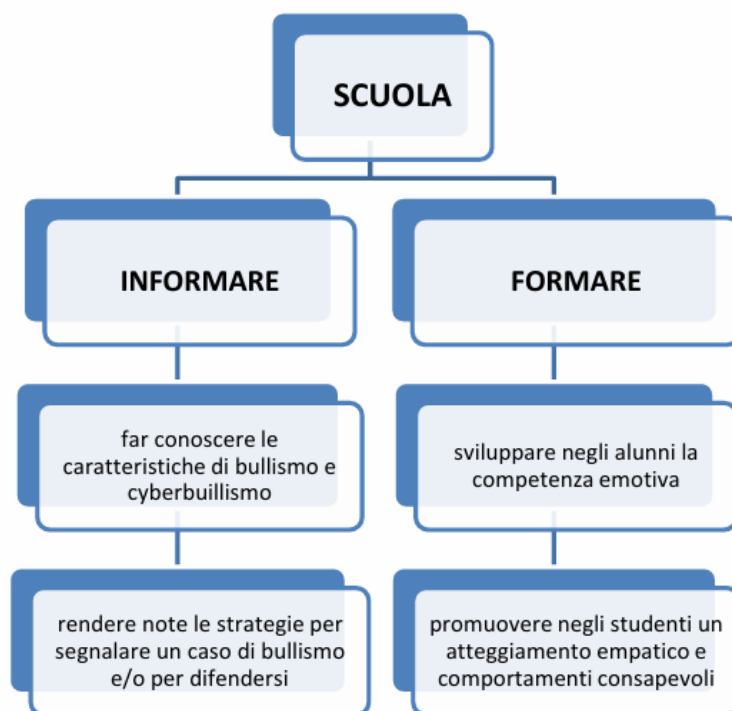
L’Art. 28 della Costituzione Italiana recita: *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”* Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del Codice Civile, secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. La scuola deve, pertanto, dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni anti-giuridiche.

GIORNATA DEL RISPETTO

L'articolo 4 della Legge 17 maggio 2024, n. 70 prevede *“l’istituzione della “Giornata del rispetto” quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione”*. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio, pertanto è auspicabile favorire la sensibilizzazione degli alunni sul significato della ricorrenza stessa e prevedere specifiche attività in occasione di tale giornata.

CONCLUSIONI

La scuola ha il dovere di intervenire a fronte di atti di prevaricazione e bullismo con interventi mirati e strategici che nascono, prima di tutto, dalla prevenzione. Per questa ragione è essenziale considerare l'importanza di percorsi volti a informare e a formare.



La **competenza emotiva** fa riferimento alle abilità pratiche necessarie per l'autoefficacia dell'individuo nelle transazioni sociali che suscitano emozioni. Implica la capacità di comprendere le proprie e altrui emozioni, di esprimerle, di regolarle e di utilizzarle in modo adeguato nei processi cognitivi e negli scambi sociali. Presuppone quindi la presenza di conoscenze (delle proprie e altrui emozioni, delle regole di esibizione, del linguaggio emotivo) e di abilità sul versante del comportamento (come la capacità di esprimere e regolare le proprie emozioni).

L'**empatia** (dal greco en-, "dentro", e pathos, "sofferenza o sentimento") è la capacità di immedesimarsi con i vissuti emotivi degli altri, grazie alla comprensione dei loro segnali emozionali, all'assunzione della loro prospettiva soggettiva e alla condivisione dei loro sentimenti.

INDICE

FINALITÀ	1
PREMESSA	1
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
IL BULLISMO	3
IL CYBERBULLISMO	5
COME PREVENIRE I FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO?	7
PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO.....	10
SCHEMA DI INTERVENTO	11
RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE COINVOLTE	12
GIORNATA DEL RISPETTO	12
CONCLUSIONI.....	13